

L'ISTRUZIONE IN MATERIA
AMMINISTRATIVA 2005 DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA

1. Genesi del documento. — 2. Necessità dell'aggiornamento. — 3. Struttura e contenuti dell'*Istruzione* 2005. — 4. La ricezione dell'*Istruzione*.

1. *Genesi del documento.*

Il 1° settembre 2005 è stata pubblicata la nuova *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana [= CEI] ⁽¹⁾, approvata dalla 54a Assemblea Generale dei Vescovi italiani (Roma, 30-31 maggio 2005). Essa sostituisce la precedente *Istruzione*, pubblicata il 1° aprile 1992 ⁽²⁾, dopo un lungo *iter* preparatorio culminato con l'approvazione da parte della 32a Assemblea generale (Roma, 14-18 maggio 1990).

L'*Istruzione* del 1992 intendeva favorire, nell'ambito italiano e in rapporto alle problematiche patrimoniali e amministrative, l'applicazione del nuovo codice di diritto canonico (1983) e dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), a cui era seguita la riforma della normativa in materia di enti e beni ecclesiastici e di sostentamento del clero (*Norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici*), tradotta nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222, e in quello canonico con il decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985. Si proponeva come sussidio utile per sintetizzare in maniera organica normative di diversa provenienza, così da giovare tanto a coloro che già potevano vantare esperienza in materia, quanto a

⁽¹⁾ In *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2005, 325-427. Il testo è anche disponibile nel sito Internet www.chiesacattolica.it.

⁽²⁾ *Ibid.* 1992, 57-143.

quelli che vi si accostavano per la prima volta. Composto di dieci capitoli e due allegati, il documento, valorizzando il principio di sussidiarietà, manteneva un carattere programmaticamente aperto, non solo perché prendeva in considerazione gli ambiti normativi affidati ai Vescovi diocesani come singoli e riuniti nell'assemblea provinciale, ma soprattutto perché si prestava a essere integrato tenendo conto delle loro deliberazioni. In effetti, in alcune regioni ecclesiastiche, esso ha costituito la base di partenza per predisporre ulteriori sussidi e *vademecum* per le diocesi e le parrocchie.

Fin dal titolo, l'*Istruzione* si poneva in un certo modo in continuità con le istruzioni emanate dalla S. Congregazione del Concilio nel 1929-1930, in applicazione del Concordato del 1929, circa l'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici e le chiese e gli altri enti di culto, condividendo con esse lo scopo di offrire un'interpretazione tendenzialmente univoca e un'applicazione unitaria nell'ambito delle diocesi italiane delle nuove normative pattizie, anche in vista di un comportamento condiviso e collaborativo da parte ecclesiastica nei confronti degli organi della pubblica amministrazione.

La scelta della continuità storica nella titolazione non è stata immune da critiche da parte della dottrina, dal momento che, ai sensi del vigente codice, «le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva» (can. 34 § 1). Si tratta infatti di documenti, emanati da quanti dispongono della potestà esecutiva, finalizzati a precisare le modalità di applicazione di una legge. È evidente la natura diversa dell'*Istruzione* del 1992, che si poneva obiettivi didattici ed esplicativi, conteneva elementi che esulavano dalla competenza specifica della Conferenza episcopale e in alcuni punti si limitava a suggerire una fra le possibili modalità di applicazione della legge. Come è stato osservato, essa poteva qualificarsi come «un compendio autorevole e ragionato delle principali norme vigenti, degli indirizzi conseguenti e coerenti con le medesime norme, dei concetti più assodati e delle pratiche ed iter burocratici principali in campo economico-amministrativo per la Chiesa Italiana nella situazione at-

tuale»⁽³⁾. Per questa ragione, gli enunciati normativi in essa contenuti conservavano la nota vincolante che avevano nel documento da cui provenivano, mentre il testo, nel suo complesso, non aveva carattere propriamente obbligante: ciò trovava conferma nel decreto di pubblicazione, laddove si precisava, riprendendo il dettato dell'articolo 18 dello statuto della CEI allora vigente, che all'*Istruzione* «ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi». Considerazioni analoghe possono ugualmente applicarsi all'*Istruzione* del 2005.

2. *Necessità dell'aggiornamento.*

Si può affermare che l'*Istruzione* del 1992 ha trovato buona accoglienza presso gli operatori del settore e ha svolto in maniera adeguata il compito di presentare la rinnovata normativa canonica e concordataria e di favorirne la coerente applicazione. Il tempo e l'uso, sia nella prassi delle curie diocesane sia nell'insegnamento, hanno fatto emergere, come era pressoché inevitabile, alcune carenze, omissioni o scelte opinabili. Del resto, fin dall'inizio era chiaro che essa costituiva «un primo tentativo di ordinare, in vista di una prassi consapevole e omogenea, una materia di per sé vasta e complessa; nulla vieta — anzi, sarà molto probabile — che l'*Istruzione* possa avere nel tempo una seconda edizione, che metta a frutto anche i rilievi e gli indirizzi che nasceranno dall'esperienza della sua prima applicazione»⁽⁴⁾.

Nel corso degli anni, alcune lettere del Segretario Generale della CEI e alcune circolari del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici hanno provveduto ad aggiornare o ad approfondire diverse questioni amministrative a volte solo accennate o non ancora presenti nell'*Istruzione*. Ciò, tuttavia, non ha fatto venir meno l'esigenza di disporre, a livello nazionale, di un testo aggiornato in grado di offrire indirizzi comuni in materia giuridico-amministrativa, tenendo conto non solo di importanti precisazioni e innova-

⁽³⁾ G.P. MONTINI, *Valore e contenuti della Istruzione della CEI in materia amministrativa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 7 (1994) 243.

⁽⁴⁾ A. NICORA, *L'Istruzione in materia amministrativa della CEI*, in *L'Amico del Clero*, 74 (1992) 172.

zioni intercorse nel frattempo (si pensi al chiarimento intervenuto nel 1997, attraverso un'apposita Commissione paritetica, circa il riconoscimento degli enti ecclesiastici e il finanziamento dell'edilizia di culto o alla riforma della normativa fiscale con l'introduzione delle ONLUS), ma anche del costante e fisiologico avvicendamento degli operatori del settore, ecclesiastici e laici. Resta infatti di fondamentale importanza il poter offrire a tutti gli interessati orientamenti chiari e aggiornati, perché possano affrontare le questioni loro affidate con competenza, tanto sotto il profilo canonico quanto sotto quello civile.

Alla luce di queste considerazioni, nei primi mesi del 2003 il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, su mandato della Presidenza della CEI, ha avviato la revisione del testo del 1992, optando per il mantenimento dell'impianto originale, senza peraltro limitarsi a una semplice edizione riveduta e corretta. A ciascun membro del Comitato è stato affidato l'esame di un capitolo del testo, per aggiornarlo e, se necessario, riformularlo. Gli emendamenti presentati sono stati discussi collegialmente e si è affidato a un gruppo redazionale il compito di rendere omogenea la stesura. Sono state poi vagliate e inserite, nella misura del possibile, le osservazioni puntuali formulate da alcuni esperti appositamente interpellati, nonché i rilievi e le correzioni indicate dal Consiglio per gli affari giuridici. Il testo così rivisto è stato presentato al Consiglio episcopale permanente, che ha espresso un giudizio positivo, raccomandando alcune correzioni puntuali, una maggiore coerenza terminologica e il giusto equilibrio fra la precisione richiesta da un testo di indole giuridica e la comprensibilità di un sussidio destinato ad avere ampia diffusione. È stato anche suggerito di corredare il testo di un indice analitico, per facilitarne l'uso.

Infine, la bozza della nuova *Istruzione* è stata inviata in consultazione a tutti i Vescovi, in vista della discussione e della valutazione definitiva da parte dell'Assemblea Generale. Il 30 maggio 2005 la nuova *Istruzione*, votata da 211 Vescovi, è stata approvata con 208 *placet*, 1 *non placet* e 2 schede bianche⁽⁵⁾.

(5) Cf. *Atti della 54a Assemblea Generale, Roma 30-31 maggio 2005*, pp. 45-54; 162.

3. *Struttura e contenuti dell'Istruzione 2005.*

L'*Istruzione in materia amministrativa 2005* tratta gli stessi argomenti dell'edizione del 1992, di cui mantiene la suddivisione in capitoli e numeri. I dieci capitoli sono diventati undici, perché si è deciso di scorporare dal capitolo sesto, dedicato all'ente diocesi, la parte relativa all'istituto diocesano per il sostentamento del clero, trattandosi di una persona giuridica autonoma e distinta dalla diocesi.

I capitoli trattano rispettivamente:

- I. le fonti del diritto amministrativo-patrimoniale;
- II. gli enti e i beni ecclesiastici;
- III. la potestà esecutiva del Vescovo diocesano nell'amministrazione dei beni ecclesiastici;
- IV. le fonti di sovvenzione della Chiesa;
- V. l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VI. l'ente diocesi;
- VII. l'istituto diocesano per il sostentamento del clero;
- VIII. l'ente parrocchia;
- IX. i luoghi di culto;
- X. le associazioni di fedeli;
- XI. le fondazioni.

Il testo è integrato da quattro allegati. I primi due, relativi alla classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile (A) e ai controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione (B), rielaborano il testo precedente. I restanti due, contenenti la bozza del decreto del Vescovo diocesano che definisce gli atti di amministrazione straordinaria per gli enti a lui soggetti (C) e l'attestazione circa le norme statutarie dell'ente parrocchia (D), sono nuovi.

Tenendo conto del carattere del documento, si è posta cura nell'evitare la commistione di norme e interpretazioni, esercitando particolare vigilanza nell'uso del congiuntivo esortativo e del genere parenetico. Per altro verso, la consapevolezza dell'indole pratica e dell'uso didattico dell'*Istruzione* ha indotto a trattare più diffusamente taluni argomenti, anche a costo di qualche ripetizione: ciò avviene, per esempio, nel capitolo sulla parrocchia e in quello sulle associazioni, nei quali si è inteso raccogliere in forma organica le molteplici disposizioni concernenti le rispettive materie, a vantaggio anche del lettore occasionale.

Può essere utile esaminare nel dettaglio le principali innovazioni introdotte nell'edizione del 2005 rispetto a quella del 1992 ⁽⁶⁾.

Nel primo capitolo, dedicato alle fonti, è stato inserito un richiamo al codice dei canoni delle Chiese orientali, che si applica in Italia nelle Chiese particolari di rito orientale (2); sono stati elencati gli scambi di note diplomatiche e l'interpretazione autentica concernenti la materia pattizia successivi all'Accordo del 1984 (3); è stato aggiunto un paragrafo circa il carattere vincolante dei provvedimenti promananti dalle conferenze episcopali regionali, tenendo conto della crescente importanza dei loro interventi (5).

È stato modificato il titolo del secondo capitolo («gli enti ecclesiastici», in luogo del precedente «gli enti e i beni ecclesiastici»). In esso, è stato precisato il margine di discrezionalità dell'autorità governativa all'atto del riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (10). È stata inserita una trattazione specifica relativa all'erezione della persona giuridica nell'ordinamento canonico (11). Si è aggiunto un numero per chiarire lo scopo dell'assenso dell'autorità ecclesiastica, previsto dall'art. 3 della legge n. 222/1985, nella procedura di riconoscimento civile di un ente ecclesiastico (14). Sono stati aggiornati i riferimenti di legge in ordine all'iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche (15). Due nuovi numeri trattano nel dettaglio la questione delle modifiche statutarie degli enti ecclesiastici e del loro riconoscimento civile (16), nonché la procedura per la soppressione e l'estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (20).

Nel terzo capitolo, che tratta della potestà esecutiva del Vescovo diocesano nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (si noti l'aggiunta dell'aggettivo *diocesano*), trova ampio sviluppo l'illustrazione del dovere di *vigilanza* proprio del Vescovo diocesano (24) e degli eventuali interventi di *supplenza* nei confronti degli amministratori degli enti a lui soggetti (25). Vengono poi enumerati in maniera analitica i casi in cui il Vescovo diocesano è tenuto ad acquisire il parere o il consenso del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori (27). Il paragrafo relativo

(6) I numeri tra parentesi si riferiscono alla numerazione del testo.

all'amministrazione dell'ente diocesi (ex 23) è stato trasferito al cap. VI.

Nel quarto capitolo, che illustra le fonti di sovvenzione nella Chiesa, la trattazione sulle collette nelle giornate prescritte (32) e sulle questue (35) è stata aggiornata alla luce di quanto disposto dalla delibera CEI n. 59 (7).

Il quinto capitolo ha per oggetto l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Si è definito in maniera più accurata il concetto di *patrimonio stabile* (53), provvedendo anche a un'importante rettifica all'ex n. 46, laddove si affermava che «in genere si considerano "patrimonio stabile" i beni (...) comunque pervenuti all'ente stesso, a meno che l'autore della liberalità abbia stabilito diversamente». Ora si afferma che devono ricomprendersi nel patrimonio stabile i beni «pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito» (53). Si fa espressa menzione della necessità del consenso dell'Ordinario per l'impiego del denaro eccedente le spese che possa essere collocato utilmente per le finalità dell'ente, ai sensi del can. 1284 § 2, 6° (60).

Merita di essere segnalata, per la sua rilevanza ermeneutica, l'omissione della previsione — precedentemente formulata al n. 63 — del carattere suppletorio del decreto generale del Vescovo diocesano circa gli atti di straordinaria amministrazione di cui al can. 1281 § 2, qualora gli statuti degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto diocesano, nonché dei monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615, tacciano in merito. Lo stesso vale per l'applicabilità a tali fattispecie della delibera CEI n. 38 sulle locazioni (8).

È stato aggiunto un numero relativo ai controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione posti dalle persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (associazioni pubbliche riconosciute a livello nazionale, seminari pontifici) (71) ed è stata semplificata la trattazione sull'attività amministrativa degli enti ecclesiastici nel regime statale, essendo venuta meno l'autorizzazione governativa per gli acquisti (ex 65). Si è posta maggiore attenzione al tema della rilevanza civile dei controlli canonici, con particolare riferimento al caso dell'autorizzazione canonica per le locazioni (75).

(7) In *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1993, 265-267.

(8) *Ibid.* 1990, 206.

Il paragrafo relativo alla condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano (ex 67-73) costituisce la parte dell'*Istruzione* del 1992 più segnata dal tempo, ma anche quella che rischierà ben presto di risultare datata, attesa la continua evoluzione della relativa disciplina. Si è pertanto mantenuto il criterio di « richiamare i soli principi generali in materia fiscale applicabili al presente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » (ex 68, ora 77), aggiornando puntualmente i riferimenti normativi. È stato aggiunto un paragrafo sul ramo ONLUS dell'ente ecclesiastico (83), tenendo conto delle novità a suo tempo introdotte dal decreto legislativo n. 460/1997.

All'interno del capitolo sesto (l'ente diocesi) è stata trasferita la trattazione sull'amministrazione dell'ente diocesi, prima contenuta nel cap. III. Con riguardo alle disponibilità finanziarie, si è dato rilievo alle somme provenienti dall'*otto per mille* IRPEF, con l'indicazione degli obblighi di rendicontazione in capo alla diocesi e dei criteri per la gestione dei fondi durante la vacanza della sede episcopale (87). Il paragrafo relativo al fondo per la carità è stato riformulato per articolare con maggiore precisione le competenze dell'economista diocesano e quelle del direttore dell'ufficio Caritas (89).

È parso conveniente, dal punto di vista sistematico, riservare una trattazione autonoma, contenuta nel cap. VII, all'istituto diocesano per il sostentamento del clero, dal momento che si tratta di una persona giuridica canonicamente e civilmente distinta dall'ente diocesano, ancorché soggetta alla giurisdizione del Vescovo diocesano. Sono state indicate qui le modalità di costituzione iniziale del patrimonio dell'istituto, nonché quelle del suo accrescimento (93), e si sono elencate le prescrizioni specifiche contenute nella normativa di derivazione pattizia circa taluni atti di amministrazione straordinaria (94).

L'ottavo capitolo, dedicato all'ente parrocchia, è particolarmente ampio e dettagliato, prestandosi idealmente a essere letto anche in maniera autonoma dai parroci e dai loro collaboratori. Fra le novità, va segnalata la menzione esplicita del fatto che in Italia, in forza dell'Accordo del 1984, salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, possono essere nominati parroci i soli sacerdoti dotati della cittadinanza italiana (103). Si sono meglio definiti i compiti del consiglio parrocchiale per gli affari economici, con attenzione specifica ai suoi rapporti con il consiglio

pastorale parrocchiale (105). Si è resa più sintetica la trattazione in ordine all'amministrazione della parrocchia e alla contabilità parrocchiale (107-108), omettendo l'elencazione dei registri da conservarsi nell'archivio parrocchiale (ex 87), impropria in un testo di carattere economico-amministrativo. È stato inserito, sulla scorta di una recente circolare del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici⁽⁹⁾, un ampio paragrafo riferito alla *gestione degli immobili parrocchiali* (115-118), con particolari indicazioni applicabili al caso in cui si intenda concederli in locazione o in uso temporaneo a terzi.

La trattazione del cap. IX, dedicato ai luoghi di culto, è stata resa più fluida e discorsiva. Si sono precisati la natura e l'ambito della libertà di esercizio pubblico del culto, coordinandoli meglio con la normativa civile (124). È stato inserito un paragrafo dedicato al concetto di *pertinenza* degli edifici di culto (126). Sono stati aggiunti due paragrafi, dedicati rispettivamente alla visita delle chiese (129) e ai concerti negli edifici di culto (130). È stata sintetizzata la trattazione sulle fabbricerie (131).

Il capitolo decimo (le associazioni di fedeli) è stato riformulato con maggiore fedeltà al dato codiciale, distinguendo le associazioni in private e pubbliche e omettendo la menzione delle «associazioni private di fedeli senza alcun riconoscimento formale da parte dell'autorità ecclesiastica» (ex 110). È stato specificato nel dettaglio l'ambito dei poteri dell'autorità ecclesiastica sulle associazioni private civilmente riconosciute, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 222/1985 (146). È stata sintetizzata la trattazione sulle confraternite (ex 117-118).

Nel capitolo undicesimo, dedicato alle fondazioni, si è precisato il rapporto tra il *negozio di fondazione* e l'atto di erezione da parte dell'autorità ecclesiastica (152).

I quattro *allegati* costituiscono sussidi esplicativi e pratici rispetto al corpo del testo.

L'allegato A contiene una classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile, indicando le tipologie di enti canonici a cui i Vescovi diocesani possono dare l'assenso richiesto

⁽⁹⁾ La circolare n. 32 (*Locazione dei beni ecclesiastici*), pubblicata il 13 maggio 2002, può essere scaricata dall'archivio documenti dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici (www.chiesacattolica.it/giuridico).

dall'art. 3 della legge n. 222/1985 in ordine al riconoscimento civile come ente ecclesiastico. Si è avuto riguardo a precisare l'elenco contenuto nell'allegato A dell'*Istruzione* del 1992, conformandolo alla tipologia contenuta nel codice di diritto canonico, senza peraltro escludere, come di fatto è già avvenuto, che possano essere civilmente riconosciuti come enti ecclesiastici enti considerati *atipici* dal punto di vista canonico.

L'allegato B è costituito dalla tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione. Oltre all'aggiornamento degli importi della somma massima e minima di cui al can. 1292 § 1, sono stati riformulati in coerenza con i nn. 69-70 i controlli canonici a cui sono assoggettati gli istituti religiosi di diritto diocesano e i monasteri *sui iuris*, nei casi di locazione, di accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione e negli altri atti di amministrazione straordinaria. Sono state aggiunte le fattispecie del rifiuto di offerte (can. 1267 § 2) e dell'impiego del denaro eccedente le spese (can. 1284 § 2, 6°).

L'allegato C contiene lo *specimen* del decreto del Vescovo diocesano di cui al can. 1281 § 2, relativo alla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a lui soggette.

L'allegato D riproduce il modello dell'attestazione del Vescovo diocesano circa le norme di funzionamento della parrocchia e i poteri del legale rappresentante, necessaria ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 222/1985.

4. *La ricezione dell'Istruzione.*

Per quanto le questioni relative all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico siano molteplici e complesse, soprattutto alla luce della scelta di considerarle non solo dal punto di vista canonico, ma anche tenendo conto della disciplina pattizia e delle corrispondenti norme civilistiche, amministrative e tributarie italiane, si è voluto conservare all'*Istruzione* il carattere della sinteticità, necessario per consentirne un'efficace fruizione da parte degli operatori del settore e per renderla agevole dal punto di vista didattico. Ciò ha comportato la conseguenza di limitare all'essenziale la trattazione di temi particolarmente problematici (quali l'autorizzazione per l'alienazione di fabbricati di interesse storico-

artistico⁽¹⁰⁾, n. 72, e la visita a pagamento delle chiese, n. 129). Senza dubbio, l'introduzione dell'indice analitico faciliterà la consultazione del testo. D'altro canto, oltre alla normale attività di esplicazione e approfondimento affidata alla dottrina e alla giurisprudenza, è ragionevole prevedere che anche l'*Istruzione* 2005, come la precedente edizione, sarà oggetto di chiarimenti, puntualizzazioni e aggiornamenti mediante lettere del Segretario Generale della CEI ai Vescovi diocesani o circolari del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, soprattutto nel caso di questioni nuove o circoscritte⁽¹¹⁾. Nel contempo, si può ipotizzare che non mancheranno iniziative regionali e diocesane finalizzate ad adattare alle esigenze locali i contenuti dell'*Istruzione*, preparando alla luce delle sue indicazioni strumenti e sussidi che tengano anche conto della normativa particolare.

Non resta che augurare all'*Istruzione* 2005 di conseguire gli obiettivi per cui è stata voluta dai Vescovi italiani, favorendo la conoscenza della normativa in materia di beni temporali ecclesiastici e la formazione di operatori qualificati, in modo che l'amministrazione del patrimonio contribuisca efficacemente al conseguimento dei fini per cui essi sono posti al servizio della Chiesa.

MAURO RIVELLA

⁽¹⁰⁾ Sugli obblighi introdotti dal D.lgs. n. 42/2004, cf. M. RIVELLA, *Procedura per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici*, in *Ex lege*, 2004, 4/57-63.

⁽¹¹⁾ Oltre alla costante necessità di aggiornamenti in materia tributaria, si possono citare, a modo di esempio e in riferimento a recenti provvedimenti normativi, la disciplina dell'impresa sociale, approvata con D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e il *Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*, approvato con D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

